

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE
MANIFESTAZIONI."

CONSIGLIO REGIONALE		
A.A. 1976		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 4057		

Relatore: Prof. Matteo Fantasia


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

7 NOV. 1976

p/ Ufficio Commissioni



Signor Presidente,

Collegli Consiglieri,

analogamente a quanto disposto dalla legge regionale 4 luglio 1972 n° 14 che si riferisce ad analoghe attività di pertinenza del Consiglio Regionale, il disegno di legge in esame prevede le modalità per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a conveni, congressi e manifestazioni vari da parte della Giunta Regionale.

L'art. 1 della normativa in esame prescrive i limiti entro i quali può essere esercitata l'attività della Giunta Regionale in materia nonché l'assunzione della spesa necessaria a intero carico del bilancio regionale o da erogare con contributi fissati allo scopo a seconda che si tratti di organizzazione di esclusiva pertinenza della Regione ovvero in collaborazione con altri enti.

L'art. 2 detta le norme per l'adesione a manifestazioni strettamente inerenti alla esplicazione di funzioni proprie della Regione.

L'art. 3 determina le modalità per l'organizzazione o l'adesione alle manifestazioni.

L'art. 4 indica i mezzi di copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

" NORME PER L'ORGANIZZAZIONE, L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI".

Art. 1

La Giunta Regionale può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

Art. 2

La Giunta Regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati.

Art. 3

La Giunta Regionale con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conse-guenti impegni di spesa.

Art. 4

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, previsti in L. 100.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati all'apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1974 avente ad oggetto " Fondo per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in colla-borazione con altri Enti" ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci dei successivi esercizi.